



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI GIOIA TAURO

Via Nunziante n. 25 – 89013 GIOIA TAURO
TEL. 0966 581015 - FAX. 0966 55608

Indirizzo Internet: http://www.crcalabria.it/index.php?id_home=7
E-mail: delegazione.gioiatauro@figc.it
Posta Certificata: gioiatauro@pec.crcalabria.it
Facebook: www.facebook.com/Lndgioiatauro
Twitter: www.twitter.com/LndGioiaTauro

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n° 14 del 21 Novembre 2019

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimettono in allegato le seguenti Circolari pubblicate dalla L.N.D.:

CIRCOLARE N. 21 - 2019 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente per oggetto: Art. 58 del D.L. n.124/2019 - Versamenti in accordo - Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 93/E del 12 novembre 2019.

CIRCOLARE N. 22 - 2019 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente per oggetto: Trasparenza delle erogazioni della Pubblica Amministrazione - Obblighi di pubblicità.

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

AVVISO ALLE SOCIETA'

TESSERE RICONOSCIMENTO CALCIATORI e TESSERE DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI UFFICIALI

In relazione a quanto disposto con Comunicato Ufficiale n.1 della L.N.D., si rammenta alle società la necessità di dotare i propri calciatori e dirigenti di apposita tessera di riconoscimento. Detta tessera viene rilasciata dal Comitato Regionale competente e deve essere richiesta direttamente attraverso l'area Riservata alle società disponibile sul sito www.crcalabria.it. **Una volta inserita la richiesta di tessera, in attesa di ricevere il tesserino plastificato, è possibile prendere parte all'attività ufficiale stampando dal portale on-line la tessera provvisoria. Qualora la tessera provvisoria (del calciatore o del dirigente) dovesse essere scaduta, il calciatore e/o dirigente potrà partecipare alla gara esibendo, unitamente al tesserino scaduto, un documento d'identità in corso di validità.**

Caso contrario le società potrebbero incorrere in eventuali provvedimenti disciplinari.

3. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE

TORNEO AMATORI

Errata Corrige

Si riporta l'orario corretto della seguente gara che, sul C.U. n. 10 del 12.11.19, per mero errore di trascrizione è apparso in maniera inesatta:

7ª Giornata Ritorno		
BET SHOP ROSARNESE	GIOIESE F.C.	Sabato 18.04.20 - ore 18.00

CAMPIONATO UNDER 15

Errata Corrige

Si riportano le date corrette delle seguenti gare i cui giorni, sul C.U. n. 12 del 18.11.19, per mero errore di trascrizione sono apparsi in maniera inesatta:

5ª Giornata Ritorno		
P. FOGGIA ACADEMY	POLISTENA CALCIO A 5	Lunedì 23.03 - ore 15.00

9ª Giornata Ritorno		
P. FOGGIA ACADEMY	CALCIO CITTANOVESE	Lunedì 27.04 - ore 16.00

PRECISAZIONE ORARIO GARE INTERNE SOCIETA' U.S. PALMESE A.S.D.

Si informa che, per mero errore di trascrizione, sul c.u. n. 12 del 18.11.2019 non è stato specificato che la società U.S. PALMESE A.S.D. disputerà tutte le proprie gare interne di domenica alle ore 10.00, come di seguito indicato:

domenica	24.11.19	(ore 10.00)	PALMESE A.S.D.	CALCIO CITTANOVESE
domenica	08.12.19	(ore 10.00)	PALMESE A.S.D.	P. FOGGIA ACADEMY
domenica	12.01.20	(ore 10.00)	PALMESE A.S.D.	POLISTENA C5
domenica	26.01.20	(ore 10.00)	PALMESE A.S.D.	ROSARNESE
domenica	23.02.20	(ore 10.00)	PALMESE A.S.D.	V. MELICUCCO
domenica	22.03.20	(ore 10.00)	PALMESE A.S.D.	SAINT MICHEL
domenica	05.04.20	(ore 10.00)	PALMESE A.S.D.	SPORT PALMI 2018
domenica	26.04.20	(ore 10.00)	PALMESE A.S.D.	ASISPORT TAURIANOVESE

Segreteria

DISPONIBILITA' CAMPO SOCIETA' U.S. PALMESE A.S.D.

Si informa che la società PALMESE A.S.D., giusta comunicazione, disputerà le proprie gare interne presso il campo "G. Lopresti" di Palmi, sito in Piazza De Maria.

NUOVO RECAPITO SOCIETA' A.S.D. PASQUALE FOGGIA ACADEMY

Si riporta di seguito l'indirizzo PEC della sotto elencata società:

A.S.D. PASQUALE FOGGIA ACADEMY PEC asdpasqualefoggia.academy@pec.it

Modifiche al programma gare

Gara SAINT MICHEL = ASISPORT TAURIANOVESE del 23.11.2019 (ore 15.00)

La gara a margine, a ratifica di accordi intercorsi tra le società, viene posticipata a martedì 26 novembre 2019 alle ore 17.00.

PROGRAMMA GARE PROSSIMO TURNO

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

GIRONE H - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
MAMERTO ONLUS	SIDERNO 1911	A	23/11/2019 14:30	COMUNALE OPPIDO MAMERTINA	OPPIDO MAMERTINA	CORSO ASPROMONTE
NUOVA ANTONIMINESE 2018	RIZZICONI	A	23/11/2019 14:30	COMUNALE ANTONIMINA	ANTONIMINA	CONTRADA BADESSA
SANGIORGESE	C.S.P.R. 94	A	23/11/2019 14:30	COMUNALE SAN GIORGIO MORGETO	SAN GIORGIO MORGETO	CONTRADA PAGLIA FORIO
BENESTARE	CALCISTICA S.SPINELLA	A	24/11/2019 14:30	DA DEFINIRE	XXX	XXX
SALINE JONICHE CALCIO	ASISPORT TAURIANOVESE	A	24/11/2019 14:30	COMUNALE MONTEBELLO JONICO	MONTEBELLO J./SALINE JONICHE	VIA SCARPATA

TORNEO AMATORI

GIRONE A - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
NUOVA CALIMERA	ROSARNO AMATORI CALCIO 18	A	23/11/2019 14:30	COMUNALE SAN CALOGERO/CALIMER	SAN CALOGERO/CALIMERA	CONTRADA PRATO
AMATORI REAL ROSARNO	AMATORI CINQUEFRONDI	A	24/11/2019 10:00	COMUNALE "GIOVANNI PAOLO II"	ROSARNO	VIA MEDMA - LOC. GEREMIDIA
GIOIESE FOOTBALL CLUB	AMATORI CALCIO CURTULADI	A	24/11/2019 09:30	COM. POLIVALENTE STANGANELLI	GIOIA TAURO	VIA PROVINCIALE PER RIZZICONI
LA MARIANNA CINQUEFRONDI	NUOVA AMOROSO POLISTENA	A	24/11/2019 10:00	COMUNALE CINQUEFRONDI	CINQUEFRONDI	LOCALITA MERLO
NUOVA FOLGORE ROSOVERDE	BET SHOP ROSARNESE	A	24/11/2019 09:30	COMUNALE "JUVENILIA"	POLISTENA	LOCALITA' YURI GAGARIN

CAMPIONATO UNDER 15

GIRONE A - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
PALMESE A.S.D.	CALCIO CITTANOVESE	A	24/11/2019 10:00	COMUNALE "G. LOPRESTI"	PALMI	PIAZZA DE MARIA VIA N. SAURO
PASQUALE FOGGIA ACADEMY	VOLLEY MELICUCCO	A	25/11/2019 15:00	COMUNALE POL. "STANGANELLI"	GIOIA TAURO	C.DA LACCHI
SAINT MICHEL	ASISPORT TAURIANOVESE	A	26/11/2019 17:00	COMUNALE "C.PUGLIESI"	VARAPODIO	VIA PROVINCIALE
POLISTENA CALCIO A 5	ROSARNESE	A	27/11/2019 15:00	COMUNALE "JUVENILIA"	POLISTENA	LOCALITA' YURI GAGARIN

RISULTATI GARE

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/11/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE H - 2 Giornata - A			
C.S.P.R. 94	- SALINE JONICHE CALCIO	2 - 0	
(1) CALCISTICA S.SPINELLA	- SANGIORGESE	3 - 5	
(1) NUOVA ANTONIMINESE 2018	- MAMERTO ONLUS	0 - 1	
RIZZICONI	- ASISPORT TAURIANOVESE	2 - 1	
SIDERNO 1911	- BENESTARE	6 - 1	

(1) - disputata il 16/11/2019

TORNEO AMATORI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/11/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A			
AMATORI CALCIO CURTULADI	- NUOVA FOLGORE ROSSOVERDE	2 - 2	
AMATORI CINQUEFRONDI	- NUOVA CALIMERA	2 - 2	
(1) BET SHOP ROSARNESE	- AMATORI REAL ROSARNO	9 - 2	
NUOVA AMOROSO POLISTENA	- GIOIESE FOOTBALL CLUB	0 - 2	
ROSARNO AMATORI CALCIO 18	- LA MARIANNA CINQUEFRONDI	0 - 1	

(1) - disputata il 16/11/2019

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 13.11.2019, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA GIR. H

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 17/11/2019

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

REITANO STEFANO

(ASISPORT TAURIANOVESE)

MURIALE DOMENICO

(C.S.P.R. 94)

TORNEO AMATORI

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 17/11/2019

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

VAZZANA GIOVANBATTISTA

(ROSARNO AMATORI CALCIO 18)

IL SEGRETARIO
Domenico Latella

IL DELEGATO
Francesco Crudo

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 21 – 2019

Oggetto: Art. 58 del D.L. n. 124/2019 – Versamenti in acconto – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 93/E del 12 novembre 2019 –

Con la Risoluzione n. 93/E del 12 novembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’art. 58 del Decreto in oggetto che ha introdotto novità in materia di versamenti di acconto, delle quali è stata data notizia da questa Lega con la Circolare n. 20 del 6 novembre 2019.

L’Agenzia delle Entrate specifica che sono chiamati a versare gli acconti dovuti ai fini IRPEF, IRES ed IRAP nella misura del 50% per ciascuna delle due rate previste, coloro per i quali era stata disposta la proroga dei versamenti al 30 settembre 2019, sui quali sono stati forniti chiarimenti con le Risoluzioni n. 64/E del 28 giugno 2019 e n. 71/E del 1° agosto 2019.

Trattasi dei contribuenti che, contestualmente:

- esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
- dichiarino ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo Decreto Ministeriale di approvazione.

La disposizione riguarda, quindi, soltanto i contribuenti soggetti agli indici di affidabilità fiscale (ISA), nonché i contribuenti “collegati” quali, ad esempio, i soci di Società di persone e quelli di Società a r.l. o i collaboratori di imprese familiari e, come precisato con la Risoluzione in oggetto, anche ai contribuenti che applicano il regime forfetario agevolato previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge 23 dicembre 2014, n. 90, ai soggetti che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, ai soggetti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari e a quelli che ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA

Come è noto gli ISA, di cui al D.L. 24 aprile 2017, n. 50, e al Decreto MEF del 23 marzo 2018, hanno la finalità di favorire l’accesso ad un regime premiale ai contribuenti esercenti attività di impresa, arti o professioni, titolari di partita IVA, che spontaneamente intendono collaborare ai fini di verificare, con i dati dichiarati, la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale.

Con la Circolare n. 17/E del 12 agosto 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito tutti i punti dei numeri sintetici di affidabilità, le finalità, la modalità di compilazione e i benefici previsti per i contribuenti che se ne avvalgono.

Per tutti gli altri soggetti, invece, non sono state previste, nel Decreto n. 124/2019, modifiche al versamento degli acconti che resta fissato in due rate, la prima pari al 40% dell’imposta dovuta e la seconda pari al 60%.

Circa la **determinazione dell’importo da versare in acconto**, si ricorda che questo è determinato o con il **metodo storico**, calcolando come base l’imposta dovuta per l’anno precedente, o con il **metodo previsionale** facendo riferimento all’imposta che si prevede sarà dovuta per l’anno, o periodo d’imposta, in corso. Se, poi, a consuntivo il versamento risulta inferiore a quello effettivamente dovuto, è opportuno integrarlo con il ravvedimento operoso per non incorrere nell’applicazione dell’intera sanzione per omesso o tardivo versamento pari al 30% dell’importo non versato.

Per le persone fisiche e per i soggetti il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare il versamento della **seconda** rata di acconto deve essere effettuato entro il **30 novembre prossimo, prorogato per quest’anno al 2 dicembre 2019.**

Per i soggetti che hanno chiuso il bilancio al 30 giugno 2019, il versamento delle imposte dovute sia a saldo che in acconto – prima rata - va effettuato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, e, quindi, entro il 31 dicembre 2019. La seconda rata dell’acconto, invece, andrà versata entro l’undicesimo mese dalla chiusura del bilancio e, quindi, entro il 31 maggio 2020.

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 22 - 2019

Oggetto: Trasparenza delle erogazioni della Pubblica Amministrazione – Obblighi di pubblicità

Si fa seguito alle Circolari emanate nel 2019 da questa Lega n. 33 del 4 febbraio, n. 50 del 10 maggio e n. 9 del 5 luglio per fornire ulteriori chiarimenti in merito alle disposizioni legislative che hanno introdotto l'obbligo della "trasparenza" in caso di acquisizione di contributi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni.

Queste le norme così come si sono succedute nel tempo.

1 – Legge n. 124 del 4 agosto 2017

I commi da 125 a 129 della Legge n. 124/2017 hanno introdotto l'obbligo per taluni soggetti, (Associazioni di protezione ambientale, Associazioni dei consumatori e degli utenti, imprese in generale) tra i quali le Associazioni e le Fondazioni, di pubblicare entro il 28 febbraio di ogni anno nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e, comunque, vantaggi economici di qualunque genere, di importo considerato superiore a 10 mila euro, ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni nonché dalle Società controllate di diritto e di fatto, direttamente o indirettamente, dalle Pubbliche Amministrazioni stesse. Una diversa forma di pubblicazione è prevista, invece, per le Società tenute alla redazione della nota integrativa del bilancio che adempiono all'obbligo della pubblicazione con il deposito del bilancio e della nota integrativa alla Camera di Commercio.

Richiamando il contenuto illustrativo della Circolare n. 2 dell'11 febbraio 2019 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – D.G. del Terzo Settore -, venne, con la Circolare n. 33 del 4 febbraio 2019 di questa Lega, precisato che:

- a - le disposizioni interessano anche le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche senza fine di lucro;
- b - sono soggette all'obbligo di comunicazione anche le somme erogate a titolo di corrispettivo;
- c - il criterio di contabilizzazione da seguire è quello di cassa – importi introitati nell'anno solare precedente, dal 1° gennaio al 31 dicembre – indipendentemente dall'anno di competenza;
- d - i contributi del 5 per mille sono anch'essi oggetto dell'obbligo di pubblicazione;
- e - per quanto attiene al valore al disotto del quale – 10.000,00 euro – non sussiste l'obbligo di pubblicità, detto importo – sempre secondo il Ministero del Lavoro – deve intendersi cumulativamente, cioè deve essere riferito al totale dei vantaggi ricevuti cosicché *“andranno pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore a 10.000,00 euro”*.
- f - le informazioni da pubblicare devono contenere:
 - 1 - denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
 - 2 - denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
 - 3 - somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
 - 4 - data dell'incasso;
 - 5 – causale;
- g - la disciplina è applicabile dal 2019 e la pubblicazione va effettuata entro il 28 febbraio;
- h - l'inosservanza dell'obbligo da parte dei soggetti senza fine di lucro, secondo il Ministero del Lavoro, non comporta sanzioni.

2– Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito in Legge n. 58 del 28 giugno 2019

L'art. 35 del D.L. n.34/2019, nel testo della Legge di conversione n. 58/2019, ha sostituito i commi da 125 a 129 della Legge n. 124/2019 di cui al precedente punto 1.

Per effetto delle nuove disposizioni, i soggetti, tra i quali le Associazioni, che ricevono sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti in denaro o in natura **“non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”** effettivamente erogate dalle Pubbliche Amministrazioni nonché dai soggetti di cui all'art. 2-bis del Decreto Legislativo n. 33/2013, nell'esercizio precedente, hanno l'obbligo della **“trasparenza”**.

I soggetti obbligati sono quelli già menzionati nella Legge n. 124/2017; è soltanto chiarito, con il comma 125-bis dell'art. 35, che i soggetti che esercitano le attività di cui all'art. 2195 del Codice Civile (tra cui le attività commerciali e, quindi, anche le Società Sportive Dilettantistiche senza fine di lucro) pubblicano nelle note integrative del bilancio d'esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato, gli importi e le informazioni relativi ai sussidi, contributi, ecc., non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria; i soggetti che, invece, redigono il bilancio ai sensi dell'art. 2435-bis del C.C. e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa, assolvono all'obbligo della **“trasparenza”** mediante pubblicazione delle medesime informazioni ed importi, **entro il 30 giugno di ogni anno**, sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle Associazioni di categoria di appartenenza.

Rispetto alla precedente normativa (di cui al numero 1), **non** rientrano, quindi, nell'obbligo i vantaggi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione sulla base di un **regime generale** (agevolazioni fiscali, contributi dati a tutti i soggetti che soddisfano determinati condizioni) **né le attribuzioni che costituiscono corrispettivo per una prestazione resa, una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento**. Per **“Pubblica Amministrazione”** si intendono, in base all'art.1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, fra l'altro, tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e le Scuole di ogni ordine e grado, le Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, gli IACP, le Camere di Commercio e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Come nella formulazione originaria, resta invariato il comma 127 che fissa la soglia di 10.000,00 euro al disotto della quale gli obblighi di “trasparenza” non trovano applicazione.

Viene confermato, con le parole **“effettivamente erogate”**, che la rendicontazione deve essere effettuata con il **criterio di cassa**.

Il termine entro il quale va adempiuto l'obbligo, precedentemente fissato al 28 febbraio, è stabilito al 30 giugno di ogni anno.

Per quanto riguarda le imprese, il nuovo comma 125-bis indica che l'obbligo di pubblicare tutte le informazioni rilevanti nella nota integrativa del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato riguarda tutti i soggetti tenuti ad iscriversi al Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2195 del C.C.. Tuttavia, le Società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del C.C. e i **soggetti che, comunque, non sono tenuti alla redazione della nota integrativa**, assolvono l'obbligo di trasparenza mediante la pubblicazione delle informazioni nei propri siti internet, come sopra già riportato.

Quando la pubblicazione avviene nella nota integrativa, i tempi sono quelli dell'approvazione dei bilanci annuali. **Quando, invece, le informazioni sono pubblicate sui siti internet, il termine per adempiere l'obbligo è il 30 giugno di ogni anno.**

La norma trova la prima applicazione con i bilanci d'esercizio e consolidato relativi all'esercizio 2018, mentre le imprese tenute alla pubblicazione sui siti internet o sui portali digitali sono tenute al rispetto dell'adempimento, **per l'anno solare 2018, entro e non oltre il 30 giugno 2019.**

Resta confermato quanto riportato nelle lettere c), d), e) ed f) del precedente punto 1.

Regime sanzionatorio

Modifiche sono state apportate riguardo al regime sanzionatorio.

Il nuovo comma 125-ter precisa che l'inosservanza degli obblighi di "trasparenza" comporta sanzioni, oltre che per **le Imprese e, quindi, per le Società Sportive Dilettantistiche, anche per i soggetti senza fine di lucro come le Associazioni e, quindi, per le Associazioni Sportive Dilettantistiche.**

Inoltre, rispetto alla precedente formulazione, il nuovo comma 125-ter stabilisce che la sanzione, in caso di inosservanza degli obblighi, è pari all'1% degli importi ricevuti con un minimo di 2.000,00 euro e con la sanzione accessoria dell'adempimento all'obbligo di pubblicazione. Qualora il trasgressore non ottemperi all'obbligo di pubblicazione entro 90 giorni dalla contestazione, **si applica la sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute a beneficio dei soggetti eroganti.**

Infine, il nuovo comma 125-ter fissa al **1° gennaio 2020** il termine a partire dal quale l'inosservanza dell'obbligo comporta l'irrogazione delle sanzioni.

Si raccomanda, pertanto, alle ASD e SSD, destinatarie delle disposizioni sopra riportate, di uniformarsi alle stesse già procedendo alla pubblicazione sui propri siti internet o, in mancanza, sui portali digitali, delle informazioni in parola anche per l'anno solare 2018, seppure in ritardo - comunque non soggetto a sanzioni - rispetto al 30 giugno 2019. **Si tenga, comunque, presente che entro il 30 giugno 2020 dovranno essere pubblicati gli importi in argomento effettivamente incassati nel periodo 1° gennaio- 31 dicembre 2019; l'inosservanza di tale obbligo comporterà l'applicazione delle sanzioni sopra riportate.**